



COMUNE DI PALMIANO

(Provincia di Ascoli Piceno)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE per uso amministrativo e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Palmiano li 22-05-2021

Il Segretario Comunale
DR. ERCOLI PASQUALE

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 8 del 30-04-2021

Oggetto: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI 2021 - CONFERMA PIANO FINANZIARIO ANNO 2020.

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di aprile alle ore 09:30, si è riunito in videoconferenza il Consiglio Comunale, convocata nei modi di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei signori consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, oltre il Sindaco:

Amici Giuseppe	P	MARIANI ROSELLA	P
GEOM. ORTOLANI EMIDIO	P	TACCONI ANDREA	P
GASPARI GIOVANNI	A	BUONOPANE IGNAZIO	P
TESTA PATRIZIO	P	FERRETTI LODOVICO	P
VITALI CORRADO	P	TREVISTI CLAUDIO	P
IENI CRISTINA	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor Amici Giuseppe, in qualità di SINDACO assistito dal Segretario DR. ERCOLI PASQUALE.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

Il Segretario Comunale riferisce al Consiglio i contenuti dell'atto. Il Consigliere Ferretti Lodovico chiede di venire incontro alle necessità delle imprese e delle famiglie per il Covid-19, nella applicazione della TARI 2021. Il Sindaco dichiara che il Comune interverrà a sostegno di imprese e famiglie.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti* (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede, in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481), già esercitati negli altri settori di competenza;
- fra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 - lettera f) -della legge 27/12/2017 n. 205, e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”*, ai sensi dell'art. 1 comma 527, lettera c), della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Vista la deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif, recante *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*, che approva il *“Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti”* (MTR);

Dato atto che la richiamata delibera dell'ARERA, ed i suoi allegati, definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire

mediante entrate tariffarie;

Atteso che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- b) costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019;

Dato atto che la citata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede, all'art. 6, che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Atteso che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;

- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto che *l'Ente territorialmente competente*", è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come *"l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente"*;

Dato atto che nel caso del Comune di Palmiano l'Ente di governo dell'Ambito (Egato), istituito ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, è l'Unione Montana del Tronto e Valfluvione;

Visto l'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 s.m.i., il quale prevede: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..."*;

Visto il decreto Sostegni (DL 41/2021), che ha prorogato la data di approvazione del bilancio di previsione 2021 – 2023, al 30.04.2021 e delle tariffe Tari al 30.06.2021;

Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b), della L. 208/2015, il quale prevede: *"A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

Visto lo schema di piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, predisposto ai sensi della deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif, dal soggetto gestore, acquisito agli atti prot. 372/2021, integrato con i costi comunali da cui risulta un costo complessivo di € 21.736,55;

Ravvisata la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto piano, che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;

Atteso che sulla base del suddetto PEF, risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2021, è di € 21.736,55;

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta della presente deliberazione, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta della presente deliberazione, reso dal Responsabile del Servizio Tecnico sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 267/00 e s.m.i.;

Dato atto che la proposta sarà inviata per il consueto parere al Revisore dei conti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 239 – comma 1 – lettera b), del d.lgs.

267/2000;

CON 10 voti favorevoli, su 11 Consiglieri assegnati, 10 Consiglieri presenti e 10 votanti, resi per appello nominale;

DELIBERA

1. Di confermare il piano economico finanziario 2020, validato da ATA 5, riservandosi di approvare il PEF 2021 in via definitiva, nei termini legislativamente previsti del 30 giugno 2021.

2. Di approvare, con la stessa votazione riportata in premessa, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, considerata l'urgenza di provvedere in merito.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSA DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Il sottoscritto responsabile del servizio, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, alla correttezza dell'azione amministrativa e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.L.vo 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Geom. Ortolani Emidio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, esaminato il documento istruttorio e visto il parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE
Dott. Angelo Cippitelli

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Amici Giuseppe

Il Segretario
f.to DR. ERCOLI PASQUALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- ☐ sarà affissa all'Albo Pretorio comunale on-line ai sensi dell'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi dal 22-05-21 al 06-06-21, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- ☐ trattasi di atto non soggetto a controllo ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. n. 267/2000;
- ☐ è stata comunicata ai capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;
- ☐ è stata comunicata al Prefetto di Ascoli Piceno, ai sensi dell'art. 135, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

e che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno.....

- ☐ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000);
- ☐ non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000);
- ☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000);

.....
.....

Dalla Residenza Comunale, li 22-05-2021

Il Segretario Generale
f.to DR. ERCOLI PASQUALE